


OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE E SOCIETA' E PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: *"...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale..."*;
- Visto l'art. 5-bis comma 1 dello stesso 'Codice' che stabilisce: *"La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione..."*;
- Visti l'art. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della legge n. 120/2020 – che prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;
- Valutato che le norme richiamate fissano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;
- Tenuto conto che le misure previste dall'art.37 del D.L. n.76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate *"Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice"*;
- Visto l'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art.2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio *"...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore"*;
- Valutato che la norma su richiamata non esplicita l'imposizione di alcuna comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio agli interessati, ma che tuttavia – nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa – si ritiene opportuno dare evidenza ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- Visto l'art.5 comma 2-bis D.L. n.179/2012 secondo cui, scaduto il termine dell'1 ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti – *"...previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni..."* – la sanzione prevista dall'art.2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- Valutato che si tratta di procedimenti d'ufficio regolati da disposizioni speciali, che non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, i quali sembrano anzi



indirettamente esclusi dalla stessa previsione dell'art.5 c.2-bis del D.L. n.179/2012, che dispone che dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- Visto l'art. 8 comma 3 della legge n.241/1990 che dispone: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;
- Richiamate le proprie Direttive n.3 e n.5 del 07/07/2021 con le quali, in seguito al richiamo del succitato art.8 c.3 della Legge 241/1990, viene disposto che gli avvii dei procedimenti, nei casi in cui venga coinvolto un elevato numero di soggetti, possa essere notificato con modalità semplificata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nella sezione dedicata all'Albo online (di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009) qualora si tratti di imprese prive di domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato, revocato, invalido o inattivo;
- Ritenuto che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale contesto ricorra per l'assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali alle imprese o società;
- Preso atto che Unioncamere con lettera del 23/05/2022 ha fornito indirizzi operativi sul tema e ha comunicato che il “Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio” è adesso in grado di erogare il domicilio digitale con le caratteristiche e i limiti tecnici previsti dall'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti d'ufficio richiamati da tali disposizioni;
- Visto l'art.12 del D.Lgs. n.33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate *“...le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta”*;
- Valutato che, in ottemperanza a tale norma, è opportuno definire regole di dettaglio per dare attuazione agli articoli 16 comma 6-bis D.L. n.185/2008 e 5 comma 2 D.L. n.179/2012, sopra ricordati, qualora riguardino un ampio numero di destinatari;
- Ritenuto che la normativa di dettaglio sia utile per organizzare l'attività dell'ufficio del registro delle imprese e per regolare la gestione delle comunicazioni 'in uscita' – dirette cioè alle imprese individuali e società inadempienti – nonché 'in entrata', trasmesse dagli operatori economici all'ufficio;
- Considerato che la comunicazione di Unioncamere sopra ricordata evidenzia l'opportunità che le camere di commercio si dotino di un atto di indirizzo al fine di disciplinare le modalità attraverso cui gestire questi procedimenti d'ufficio;
- Visto lo schema di atto di indirizzo proposto da Unioncamere;



DETERMINA

di approvare le linee di indirizzo allegate al presente atto per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese.

Il SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Lorella Palladino
firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005